

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 220/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero ⁽²⁾, stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero riportati alla campagna successiva.
- (2) In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2012 ⁽³⁾ proroga, per la campagna di commercializzazione 2011/12, i termini entro i quali gli Stati membri fissano la scadenza alla quale gli operatori devono comunicare agli Stati membri la propria decisione di riportare la produzione eccedentaria di zucchero.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi da riportare ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006.
- (4) È pertanto necessario derogare, per la campagna di commercializzazione 2011/12, ai termini fissati all'articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° settembre 2012, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna della campagna di commercializzazione 2011/12 da riportare alla campagna successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.⁽³⁾ GU L 74 del 14.3.2012, pag. 3.